

# Alle Sezioni Unite le possibilità del creditore del legittimario non erede

## Eredità

### Confronto tra le ragioni del legittimario pretermesso e quelle dei suoi creditori

**Angelo Busani**

Affidato alle Sezioni unite della Cassazione il compito di decidere se il creditore del legittimario pretermesso (ad esempio, il creditore del figlio che sia diseredato dal genitore) possa esercitare l'azione di riduzione in luogo del diseredato affinché il creditore di costui si possa soddisfare sulla quota di legittima spettante al suo debitore.

È quanto deciso dalla seconda sezione civile della Cassazione con l'ordinanza n. 3 depositata ieri al fine di dare una soluzione definitiva a una questione (l'esercizio dell'azione surrogazione da parte di un creditore

del legittimario) da sempre oggetto di interpretazioni non univoche.

Il problema si pone perché l'articolo 557, comma 1, del Codice civile sancisce che la riduzione delle disposizioni (donazioni e clausole testamentarie) lesive della quota di legittima può essere domandata solo «dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa».

I creditori non sono menzionati e la ragione per cui l'azione surrogatoria non sarebbe concessa ai creditori del legittimario pretermesso risiede nella considerazione che l'acquisizione della legittima comporta l'assunzione della qualità di erede e, quindi, una situazione che ha conseguenze sia sul piano personale e morale, ma anche consistenti ripercussioni giuridiche in quanto la qualità di erede significa responsabilità illimitata per i debiti del defunto.

Visione opposta è invece quella finalizzata a tutelare, rispetto alle ragioni del legittimario pretermesso, quelle dei suoi creditori. La strada interpretativa che, a questo riguardo, si

deve percorrere (ed è di questo che, dunque, viene chiesto il vaglio delle Sezioni Unite) è però assai ripida.

Si prende spunto infatti dalla norma contenuta nell'articolo 524 del Codice civile, secondo cui, se il chiamato rinuncia all'eredità che gli è offerta e ciò provoca un danno ai suoi creditori, costoro possono farsi autorizzare dal giudice ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.

La questione è dunque se si possa interpretare per analogia quest'ultima norma (dettata in tema di rinuncia all'eredità a tutela dei creditori del chiamato rinunziante) nel senso di essere espressione del principio in base al quale il creditore del legittimario pretermesso può agire con l'azione di riduzione in surrogatoria di costui al fine di tutelare il suo credito senza che il legittimario con ciò accetti l'eredità e assuma la qualità di erede.